



**Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  
Monte Falterona, Campigna**

## **REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO E PERNOTTAMENTO ALL'APERTO NEL PARCO NAZIONALE**





## **REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO E PERNOTTAMENTO ALL'APERTO NEL PARCO NAZIONALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 13 del 13/02/2001

### **Art. 1 – Oggetto**

a. Ai fini dei compiti di tutela ambientale nonché di valorizzazione del rapporto uomo-natura stabiliti per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi dalla Legge 394/91 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990, il presente regolamento disciplina l'attività di campeggio e pernottamento all'aperto nell'area protetta, svolta in modo compatibile nell'ambito del turismo educativo e naturalistico.

### **Art. 2 – Principi generali**

a. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990 “*Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi*”:

- nella zona 2 del Parco è vietata la sosta ed il campeggio libero con tende, roulotte e camper;
- nella zona 3 del Parco è vietata la sosta ed il campeggio con tende, roulotte e camper al di fuori delle aree destinate a tale scopo e delle aziende agrituristiche specificatamente autorizzate.

b. Sono fatte salve le norme, quando più restrittive rispetto al presente regolamento o con esso non in contrasto, dettate dalla Legge regionale Emilia Romagna n° 1 del 7 gennaio 1985 (*Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta*) e dalla Legge regionale Toscana n° 42 del 23 marzo 2000 (*Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo*), relativamente ai territori di rispettiva competenza.

c. Le attività di campeggio e pernottamento autorizzate ai sensi del presente regolamento vengono comunque svolte nel rispetto delle finalità del Parco nazionale, con particolare riferimento alle prioritarie esigenze di tutela della flora e della fauna.

### **Art. 3 – Disciplina della sosta con camper e roulotte**

a. La sosta diurna (dall'alba ad un'ora dopo il tramonto) di camper e roulotte, se effettuata in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico ed in conformità alle norme del Codice della Strada e di altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, è consentita in tutto il territorio del Parco nazionale.

b. La sosta notturna (da un'ora dopo il tramonto fino all'alba) di camper e veicoli abitativi, purché muniti di autonomi servizi igienici con raccolta degli scarichi, è consentita, oltre che nei campeggi autorizzati, se effettuata in conformità alle norme del Codice della Strada e di

altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, per non più di settantadue ore, in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico appositamente attrezzate e segnalate d'intesa tra Ente Parco e Comuni competenti; tali aree, ciascuna delle quali sarà attrezzata per un numero definito di piazzole, potranno essere individuate nelle seguenti località:

- loc. Campigna – centro abitato;
- loc. Fangacci nel Comune di Santa Sofia;
- Loc. Capanno – Badia Prataglia nel Comune di Poppi;
- parcheggio in loc. Passo della Calla (Comune di Stia)
- aree urbanizzate (centri abitati, frazioni,) in zona 3 del Parco;

#### **Art. 5 – Campeggio con tende.**

a. Il campeggio con tende è autorizzato:

- nei campeggi e villaggi turistici regolarmente attrezzati ed autorizzati;
- nei campeggi temporanei autorizzati dal Comune competente, previo Nulla Osta del Parco, ai sensi delle normative Regionali rispettivamente in vigore e secondo quanto previsto nel successivo articolo 6;
- presso i resedi di strutture agrituristiche in zona 3, specificatamente autorizzate dal Parco nazionale, per attendamenti di una sola notte.
- Nelle aree esterne a rifugi, bivacchi e altre strutture comunque destinate all'uso degli escursionisti, limitatamente al periodo di apertura di tali strutture nel caso siano stagionali ed esclusivamente qualora non vi sia disponibilità di posti nelle strutture stesse. In questo caso l'attendamento è consentito per una sola notte, da un'ora dopo il tramonto fino all'alba, e per non più di due tende contemporaneamente.

#### **Art. 6 – Disciplina dei campeggi temporanei.**

a. In attuazione di quanto previsto dalle normative regionali in materia, i Comuni, su richiesta del proprietario dell'area, possono autorizzare, previo Nulla Osta del Parco da richiedersi a cura del Comune interessato, campeggi temporanei nei seguenti casi:

1. per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze di pubblica utilità;
2. per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro, limitatamente alla zona 3 del Parco.

b. Tali campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente.

c. Qualora non indicato nella richiesta di Nulla Osta presentata dal Comune, dovrà essere data informazione al Parco od al competente comando stazione del CFS di ciascun gruppo che soggiorni nell'area di campeggio temporaneo, con indicazione della durata del campo e del numero approssimativo di partecipanti.

d. Il Parco nazionale, anche tramite il Corpo Forestale dello Stato, potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni.

#### **Art. 7 – Pernottamento in bivacchi e ricoveri destinati al libero uso.**

- a. Il pernottamento in bivacchi e ricoveri, non gestiti ma destinati al libero uso del pubblico da parte dei soggetti proprietari, è consentito ai fini della fruizione del Parco per attività ecocompatibili.
- b. In ciascuna struttura di ricovero non gestita, è consentito il pernottamento per non più di due notti consecutive, onde garantire la disponibilità di tali strutture agli escursionisti di passaggio.
- c. Il pernottamento presso le strutture non gestite è comunque ammesso nei limiti di capienza derivanti dalle caratteristiche intrinseche dell'edificio e indicati presso l'edificio stesso.
- d. I soggetti proprietari degli edifici non gestiti con destinazione di uso pubblico devono darne comunicazione all'Ente Parco ed al Comune competente. In base a tali comunicazioni le strutture destinate all'uso pubblico ai sensi del presente articolo saranno dotate di apposita segnaletica da parte dell'Ente Parco, che ne pubblicizzi l'esistenza e ne indichi modalità e facoltà d'uso. Tali strutture saranno inoltre inserite nelle pubblicazioni informative del Parco nazionale.
- e. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le strutture non gestite per il cui utilizzo è comunque necessario ottenere specifica autorizzazione da parte della proprietà.

## **Art. 8 – Divieti**

- a. Nell'esercizio del campeggio e nell'uso delle aree destinate all'insediamento all'aria aperta è vietato l'uso di fuochi al di fuori delle strutture, anche temporanee, eventualmente predisposte ed appositamente autorizzate dal Parco anche attraverso il personale del Corpo Forestale dello Stato, dotate di specifici ripari per il contenimento delle fiamme e di camini per evitare il propagarsi di faville. Nei periodi dichiarati a rischio d'incendio l'accensione di fuochi anche delle tipologie sopra descritte deve essere concordata con il Parco nazionale tramite il personale del Corpo Forestale dello Stato.
- b. Ai fini di salvaguardia igienico sanitaria i soggetti proprietari del terreno nel quale insiste la struttura adibita ad accogliere l'insediamento, sono tenuti, in solido agli utilizzatori, alla costante manutenzione dell'area stessa, alla sua pulizia ed alla raccolta e smaltimento di eventuali residui che dovessero riscontrarsi nel luogo e nel suo intorno, riconducibili all'uso dei fruitori della struttura.

## **Art. 9 – Sanzioni**

- a. Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa per un importo da € 25,00 a € 1032,00, quale violazione a disposizione dell'Ente Parco, sanzionata ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394.